



124739/16

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI  
In nome del popolo italiano

Udienza in  
data 8/11/2016

OGGETTO  
Disciplinare avvocati

C.N.S.N. 24739  
R.G.N.23782/2015  
cron.  
Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Renato Rordorf	Primo Presidente f.f.
dott. Ettore Bucciante	Presidente di sezione
dott. Giovanni Amoroso	Presidente di sezione
dott. Stefano Petitti	Presidente di sezione
dott. Aniello Nappi	Rel. Consigliere

C.I.

dott. Domenico Chindemi Consigliere

dott. Felice Manna Consigliere

dott. Carlo De Chiara Consigliere

dott. Franco de Stefano Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

, domiciliato in

, presso l'avv. , che lo

rappresenta e difende, come da procura speciale al-

legata

- ricorrente -

Contro

627  
16

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di \_\_\_\_\_, Consiglio Nazionale Forense, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;

- intimati -

**avverso**

la sentenza n. 125/2015 del Consiglio nazionale forense, depositata il 23 luglio 2015

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi

udito il difensore del ricorrente, avv. \_\_\_\_\_

---

Udite le conclusioni del P.M., dr. Luigi Salvato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

**Motivi della decisione**

Con la sentenza impugnata il Consiglio nazionale forense ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'avv. \_\_\_\_\_ avverso la decisione

del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di \_\_\_\_\_ che gli aveva irrogato la sanzione della censura per violazione degli obblighi formativi.

Ha ritenuto il Consiglio nazionale forense che il ricorso dell'avv. \_\_\_\_\_ fosse tardivo e che non potesse essere accolta la richiesta di rimes-  
sione in termini, giustificata dal ricorrente con



difficoltà economiche inidonee a determinare un impedimento assoluto.

Proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio nazionale forense, l'avv.

ha chiesto la sospensione della decisione impugnata, deducendo che la sanzione irrogatagli gli prelude l'esercizio dell'attività di difensore d'ufficio, unica sua possibile fonte attuale di reddito; ma la richiesta è stata rigettata da questa corte con ordinanza n. 10926/2016, depositata il 26 maggio 2016.

---


A sostegno del ricorso per cassazione l'avv.

---

deduce due motivi d'impugnazione, mentre non hanno spiegato difese gli intimati.

#### **Motivi della decisione**

1. Il ricorso è stato inammissibilmente proposto anche contro il Consiglio Nazionale Forense, che non è parte ma giudice nel presente giudizio. Va pertanto esaminato solo in quanto proposto nei confronti del Consiglio dell'ordine degli avvocati di



---

Con il primo motivo il ricorrente censura la mancata restituzione nei termini per proporre impugnazione, lamentando che sia stata erroneamente riconosciuta la forza maggiore che gli ha impedito la

tempestiva impugnazione decisione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di |.


Il motivo è inammissibile.

Infatti il ricorrente non ha neppure allegato le specifiche ragioni per cui le sue condizioni reddituali gli abbiano precluso una tempestiva impugnazione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di difesa per non essere stato convocato dal Consiglio nazionale forense per l'udienza in cui fu decisa la sua impugnazione.

---

Il motivo è infondato, perché l'avviso dell'udienza fu notificato al ricorrente presso il Consiglio nazionale forense, non essendo stata possibile la notifica presso il domicilio eletto. Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, «nel giudizio disciplinare a carico di avvocati, in analogia alla disciplina del giudizio in cassazione, il trasferimento del domiciliatario rende l'elezione di domicilio priva di effetti, a norma degli artt. 336, capoverso c.p.c. e 60, terzo comma R.D. n. 37 del 1934, onde le comunicazioni, come le notificazioni, dovranno essere fatte nella segreteria del Consiglio nazionale forense» (Cass., sez. un., 13 novembre 1997, n. 11220, m. 509834).



Non c'è pronuncia sulle spese in mancanza di difese degli intimati.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Consiglio nazionale forense, rigetta il ricorso nei confronti del Consiglio dell'ordine degli avvocati di |.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Roma, 8 novembre 2016

  
Il Presidente

Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)  


  
IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi 05 DIC 2016  
IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI  